Ricorso tra professori: il Tar toglie una cattedra

Professori "contro" all'università di Udine. Si è infatti risolto soltanto davanti al Tar la contestata assegnazione di un posto di docente temporaneo a titolo gratuito. E il Tar ha accolto il ricorso proposto da Antonino Morassi (assistito dagli avvocati Giovanni Giavedoni, di Udine e Roberto Scirocco, di Trieste) nei confronti sia dell'università di Udine, sia di Paolo Angeli, finalizzato all'annullamento di una deliberazione del Consiglio della facoltà d'Ingegneria dell'ateneo udinese. Si tratta di un atto, datato 2 giugno 2006, che conferiva ad Angeli la docenza temporanea a titolo gratuito, per l'anno accademico 2006/2007, dell'insegnamento di Teoria e calcolo dei sistemi strutturali del corso di laurea in Scienze dell'architettura. Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso e ha così annullato la deliberazione, condannando l'università al rimborso delle spese giudiziali pari a mille euro. Morassi è docente di ruolo di prima fascia (professore straordinario) della Facoltà di Ingegneria e titolare dell'insegnamento di Scienza delle costruzioni impartito nel corso di laurea di Scienze dell'architettura. Il 21 aprile 2006 il preside di facoltà, come ogni anno, emise il bando mirato alla copertura degli insegnamenti dei corsi della facoltà, mediante docenze temporanee a titolo gratuito, che imponeva, tra l'altro, agli aspiranti di presentare, con qualche eccezione, il curriculum e «ogni altro titolo o pubblicazione utile ai fini della valutazione», mentre non erano previsti specifici criteri di scelta degli aspiranti. Pervennero solo due domande, entrambe di docenti di Ingegneria: appunto quelle di Morassi e di Angeli, ricercatore confermato alla facoltà di Ingegneria dell'università di Udine, appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare del primo. Il 15 maggio la Commissione supplenze propose per l'incarico Angeli, ritenuto «il più idoneo per l'insegnamento in oggetto per motivi di continuità didattica». Proposta accolta il successivo 21 giugno. Per il Tar sono fondate le osservazioni del ricorrente riguardo l'insufficienza del referto che assegnò l'incarico ad Angeli. Il richiamo a «motivi di continuità didattica», senza alcun altro riferimento, non è sufficiente, secondo i giudici: potevano essere valutati anche altri elementi come i titoli posseduti da ciascun candidato. *(g.c.)*

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.